

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 23 del 01/02/2016

Oggetto: VIA MINGHETTI - TRATTO VIARIO DI PIAZZA MUZII PROSPICIENTE IL LATO NORD DELLEDIFICIO DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA MUZII.ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO.PERIODO TRA 15 FEBBRAIO E IL 30 MARZO 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso

che la ditta DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s. con sede in Spoltore (PE), SS.16 BIS 90, deve eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso il mercato coperto di Piazza Muzii consistenti nella installazione di vele ombreggianti, giusta richiesta datata 26/01/2016 acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 12272.

Dato atto

che tali lavori andranno a interessare il tratto viario di Piazza Muzii prospiciente il lato nord dell'edificio del Mercato Coperto di Piazza Muzii;

che in virtù di tali operazioni si renderà necessario l'istituzione del divieto di sosta e di transito su detto tratto viario per il periodo compreso tra il 15 Febbraio ed il 30 Marzo 2016; che per gli stessi motivi si rende necessario regolamentare il transito degli autoveicoli nella zona interessata dai lavori, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività dell'intervento realizzativo di cui alla richiamata richiesta;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. Igs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali); Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione per quanto in premessa

ORDINA

 l'istituzione del divieto di transito nonché divieto di sosta su entrambi i lati, sul tratto viario di Piazza Muzii prospiciente il lato nord dell'edificio del Mercato Coperto, per il periodo compreso tra il 15 Febbraio ed il 30 Marzo 2016.

DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica, indicando i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente. la seguente segnaletica sarà obbligatoriamente ed idoneamente affissa:
- che la parziale chiusura del tronco stradale di cui trattasi sia limitata alle effettive esigenze di cantiere;
- che sarà comunque garantito il transito pedonale in sicurezza;
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. Il 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data suindicata.

- S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
- 1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.


Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 01 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

Ing. Giuliano Rossi

Planimetria Area del Mercato Coperto Piazza Muzii - Pescara Lavori di straordinaria Manutenzione - Occupazione Suolo Pubblico





Divieto di sosta Divieto di transita